



Comune di Cornedo Vicentino
Provincia di Vicenza

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno



Regolamento di Attuazione della zonizzazione acustica del territorio

Con osservazioni, valutazioni, pareri e aggiornamenti normativi
accolti

Adozione con Delibera di Consiglio Comunale n°22 del 29.06.2011
Approvazione con Delibera di Consiglio Comunale n° ____ del ____

Area Tecnica

Settore Urbanistica- Edilizia Privata-Ambiente- Sportello Unico

Redazione

Giugno 2012

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 FINALITA' DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

1.1 La zonizzazione acustica del territorio comunale è finalizzata alla tutela dell'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno e persegue i seguenti obiettivi:

- stabilire standards minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale;
- costituire strumento, in relazione al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti, per la redazione del "PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO" di cui all'art.8 del presente regolamento;
- costituire supporto all'azione Amministrativa comunale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, secondo i principi della tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano.

Art.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1 Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge 26.10.1995 n°447 e dell'art. 7 della Legge Regionale 10.05.1999 n°21 (come modificata dalla Legge 18.03.2011 n°7) nonché tutte quelle attività che possono turbare la quiete pubblica e privata.

2.2 Il presente Regolamento attua a livello comunale le disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui all'art.6 lett a) della Legge 26 Ottobre 1995 n°447(Legge Quadro sull'inquinamento acustico) del DPCM 14.11.1997 oltre che dalla Legge 10 maggio 1999 n°21 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni indicate dalla Legge 447/'95 dai relativi decreti attuativi e dalle Linee Guida ARPAV (BUR 92/2008) di cui al presente regolamento.

2.3 Dal Regolamento sono escluse le fonti di rumore quali ad esempio schiamazzi, strepitii di animali, volume delle radio-tv, uso di strumenti musicali per diletto/gioco ecc.

Art.3 EFFETTI DELL'ADOZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

3.1 L'entrata in vigore del "Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale" vincola gli strumenti urbanistici i quali devono essere redatti in conformità ai principi di salvaguardia dei limiti di benessere acustico.

3.2 La zonizzazione acustica può essere soggetta a revisioni periodiche al fine di tener in debito conto delle eventuali modifiche normative e/o urbanistiche.

Art.4 DEFINIZIONI TECNICHE

4.1 Le definizioni tecniche per l'attuazione delle norme di cui al presente Regolamento sono quelle indicate nella normativa generale, nella normativa regionale e nelle normative di settore (Decreti applicativi e direttive specifiche).

4.2 Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si precisano altresì le seguenti definizioni:

- 1- Inquinamento acustico: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli eco-sistemi, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno;
- 2- Sorgenti sonore fisse:
 - 2.1 gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produce emissioni sonore;
 - 2.2 le infrastrutture stradali, industriali, artigianali, commerciali, agricole;
 - 2.3 i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto e di persone e merci;
 - 2.4 le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- 3- Sorgenti sonore mobili: tutte quelle non comprese tra le fisse;
- 4- Attività rumorose permanenti: le attività rumorose stabilmente insediate e che si svolgono in maniera continua o ripetitiva nel tempo;
- 5- Attività rumorose temporanee: qualsiasi attività che per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti si esaurisca in periodi di tempo limitati e che comporti rumore percepibile al di fuori dell'area o locali in cui si svolge;
- 6- Impianti a ciclo continuo: agli impianti a ciclo continuo si applicano le disposizioni di cui al DM 11.12.1996 e per i quali non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale o regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o norme di Legge.
- 7- Manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico i concerti, gli spettacoli, le feste popolari; le sagre; le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, le manifestazioni a qualsiasi titolo effettuate, che si svolgono in luogo aperto, in strutture temporanee o in strutture o edifici non allo scopo predisposte o finalizzate, che prevedono l'utilizzo o l'attivazione di sorgenti sonore. Sono altresì da considerarsi manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, le attività a supporto di altre (quali le attività di intrattenimento esercitate presso i pubblici esercizi) che impieghino sorgenti sonore e si esauriscono in un arco di tempo limitato.
- 8- Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla presenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per le quali resta ferma la disciplina di cui al Decreto 15.08.1997 n°277;
- 9- Clima acustico: l'insieme dei livelli di rumore riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente, che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità dell'area oggetto di indagine o dei locali in cui si svolge una particolare attività economica;
- 10- Valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici: documento tecnico da redigere in fase di progettazione di un edificio o di una sua modifica (es: cambio della destinazione d'uso/ ristrutturazione edilizia) allo scopo di prevedere la compatibilità acustica degli elementi strutturali verticali e orizzontali rispetto ai parametri definiti dalla normativa vigente;
- 11- Previsione dell'impatto acustico: documento tecnico da redigere in fase di progettazione di una nuova opera o di una modifica allo scopo di prevedere la "compatibilità acustica" con il contesto in cui l'opera edilizia si andrà a collocare nel rispetto dei valori limite di immissione (assoluti e differenziale) e dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente (es: LINEE GUIDA ARPAV (DDG ARPAV Veneto n°3/2008 pubblicata nel BUR 92 del 7.11.2008)
- 12- Previsione del clima acustico: documento tecnico con il quale viene caratterizzata un'area dal punto di vista acustico. Deve essere redatto in fase di progettazione di una nuova opera o di una modifica (ovvero durante l'iter amministrativo di tipo edilizio o di altro tipo) allo scopo di stabilire se l'area risulta idonea acusticamente alla realizzazione dell'opera ed al suo pieno utilizzo, nel rispetto dei valori limite di immissione (assoluti e differenziale) e dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente (es: LINEE GUIDA ARPAV (DDG ARPAV Veneto n°3/2008 pubblicata nel BUR 92 del 7.11.2008) . Viene eseguita per la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate nonché di quelle aree che necessitano di particolare tutela.

TITOLO II

DEFINIZIONI E LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI

Art.5 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

5.1 Con il presente Regolamento è disciplinata l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno in conformità alle tavole di zonizzazione acustica che costituiscono parte integrante al presente Regolamento e di seguito indicate:

- EL.1 Classificazione acustica del territorio- Carta classificazione acustica (scala 1:10.000)
- EL.2 Classificazione acustica del territorio- Fasce di pertinenza acustica (scala 1:10.000)
- Modulistica per la zonizzazione acustica del territorio

5.2. Con Atto deliberativo del Consiglio Comunale viene rispettivamente “adottato” e “approvato” il “Piano di Zonizzazione acustica del Territorio comunale” con i limiti di zona stabiliti dall'art.6 seguente.

5.3 Eventuali modifiche e/o integrazioni alla “modulistica per la zonizzazione acustica del territorio” potrà essere variata con “Provvedimento del responsabile area tecnica Settore edilizia privata urbanistica, Ambiente, Sportello unico”.

5.4 Chiunque, soggetto privato o pubblico, sia nella qualità di proprietario o gestore è responsabile della gestione e dell'utilizzazione di:

- a) impianti tecnici degli edifici ed altre installazioni anche in via provvisoria il cui uso produca emissioni sonore;
- b) attività industriali;
- c) attività artigianali;
- d) attività commerciali;
- e) attività di servizio;
- f) attività agricole;
- g) parcheggi;
- h) aree adibite a movimentazione merci;
- i) depositi di mezzi di trasporto e di merci;
- l) immobili adibiti ad attività sportive e ricreative.

deve rispettare i valori limite di cui all'art.6 ovvero:

- 1- **I valori limite di emissione** (DPCM 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) misurati in prossimità della sorgente sonora secondo la rispettiva classificazione di zona adottata dal Comune di Cornedo Vicentino;
- 2- **I valori limite di immissione** (DPCM 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) misurati in prossimità dei ricettori all'esterno o nell'ambiente abitativo secondo la rispettiva classificazione di zona adottata dal Comune di Cornedo Vicentino;
- 3- **I valori limite differenziali di immissione** all'interno degli ambienti abitativi secondo la rispettiva classificazione di zona adottata dal Comune di Cornedo Vicentino;

Art.6 VALORI E LIMITI

6.1 Ai sensi del presente Regolamento si riportano i valori limite in vigore per ciascuna zona territoriale

Valore limite di emissione -Leq in dB (A)- valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valore limite assoluto di immissione -Leq in dB (A)- valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

TAB.1.

Classi di destinazioni d'uso del territorio		EMISSIONE db(A)		IMMISSIONE db(A)	
CLASSE	AREE	Diurno 6-22	Notturmo 22-6	Diurno 6-22	Notturmo 22-6
I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
III	Aree di tipo misto	55	45	60	50
IV	Aree ad intensa attività umana	60	50	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

Valore limite differenziale di immissione- I valori limite differenziali di immissione sono fissati dall'art.4 del DPCM 14.11.1997 e sono pari a 5 db(A) per il periodo diurno e sono pari a 3 db (A) nel periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. L'applicazione di tali limiti differenziali, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) e il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) è vincolata al superamento di specifici valori di soglia diurni e notturni, al di sotto dei quali si ritiene ogni effetto del rumore trascurabile.

Si applicano all'interno degli ambienti abitativi con l'esclusione dei seguenti casi	Tempi di Riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-6.00)
Aree in classe VI	5 db (A)	3 db(A)
Rumorosità prodotta da infrastruttura stradale.		
Rumorosità prodotta da servizi ed impianti fissi dell'edificio di uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.		
Rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive		
Se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 db (A) in periodo diurno e 40 db (A) in periodo notturno		
Se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 db (A) in periodo diurno e 25 db (A) in periodo notturno		

Valore limite di qualità -Leq in dB (A)- valori di rumore da conseguire, nel medio e lungo periodo con le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di qualità e tutela previsti dalla legge Quadro (L447/'85).

Classi di destinazioni d'uso del territorio		Riferimento	
CLASSE	AREE	Diurno 6-22 dB (A)	Notturmo 22-6 dB (A)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree ad intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di attenzione -Leq in dB (A)- valori di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute e/o l'ambiente.

- a- se riferito ad un'ora coincide con il valore limite di immissione aumentato di 10 dB (A) per il periodo diurno e 5 dB per il periodo notturno.
- b- se riferito ai tempi di riferimento, coincide con il valore limite di immissione. In questo caso il periodo di valutazione viene scelto in base alle specifiche realtà locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.
- c- I valori di attenzione non si applicano alle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali.

Fasce di transizione Il Piano individua le fasce di transizione tra aree confinanti con limite massimo di livello sonoro che si discosta in misura superiore a 5 dB (A). Tali fasce sono di larghezza variabile. Le fasce di transizione sono riportate nelle tavole del Piano di zonizzazione acustica.

- *Fino a 2 classi fascia di transizione di 50 m*
- *Più di 2 classi fascia di transizione di 100 m*

Nel rispetto della circolare regionale (BUR n°88 del 19.10.1993) e in relazione alle specifiche caratteristiche funzionali e d'uso del territorio comunale, si assume come principio generale che in tali fasce, fermo restando che la rumorosità non può superare i livelli ammessi nella zona di classe superiore, in nessun caso può essere tollerato il livello di rumorosità notturna superiore a 60 dBA al perimetro delle abitazioni eventualmente ivi esistenti.

-GRAFIE ADOTTATE.

Le classi di zone acustiche sono state evidenziate graficamente nelle tavole di Piano di zonizzazione acustica

-STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI (ampliamenti in sede/affiancamenti e varianti)
(Allegato 1 art.3 comma 1 DPR 30.03.2004 N°142)

Strade esistenti e assimilabili Ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti						
			Scuole ospedali, case di cura e riposo		Altri ricettori	
Tipi strada	Sottotipi ai fini acustici Secondo le norme CNR 1980	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Diurno 6-22	Notturmo 22-6	Diurno 6-22	Notturmo 22-6
A Autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C Extraurbana Secondaria	Ca strade a carreggiate separate e tipo IV	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb Tutte le altre strade extraurbane secondarie	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D Urbana di scorrimento	Da Tutte le strade a carreggiate separate e interquartiere	100	50	40	70	60
	Db Tutte le altre strade urbane di scorrimento	100	50	40	65	55
E Urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art.6 comma 1 lett.a della L.447/95			
F Locale		30				

-STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE (Allegato 1 art.3 comma 1 DPR 30.03.2004 N°142)

Tipi strada	Sottotipi ai fini acustici Secondo le norme CNR 1980	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole ospedali, case di cura e riposo		Altri ricettori	
			Diurno 6-22	Notturmo 22-6	Diurno 6-22	Notturmo 22-6
A Autostrada		250	50	40	65	55
B extraurbana principale		250	50	40	65	55
C Extraurbana Secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D Urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
	Db Tutte le altre strade urbane di scorrimento	100	50	40	65	55
E Urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art.6 comma 1 lett.a della L 447/95			

6.4 Per le finalità del presente Regolamento sono riportati i limiti di attenzione e di qualità, questi ultimi da conseguire con il “Piano di risanamento acustico comunale”.

TITOLO III

INSEDIAMENTI ESISTENTI- ADEGUAMENTO AI LIMITI DI ZONA

Art.7 ATTIVITA' / IMPIANTI E INFRASTRUTTURE CON ATTIVITA' RUMOROSA PERMANENTE E/O TRASCURABILE

7.1 Ai fini del presente Regolamento per “attività rumorosa a carattere permanente” si intende qualsiasi “attività rumorosa” che abbia una durata complessiva superiore a 60 giorni per anno solare, anche in modo continuativo, con l’esclusione dei cantieri edili, stradali e assimilabili.

Si tratta di attività a maggior impatto acustico quali attività produttive la cui gestione deve essere improntata alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.

A titolo esemplificativo “sono attività rumorose a carattere permanente”:

- 1- Le attività “industriali”, “artigianali di produzione e/o di servizio” che comportano l’uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti ed impianti tecnologici, rumorosi anche nelle condizioni di “prova”;
- 2- le “attività di smaltimento e recupero rifiuti”;
- 3- le “attività di lavorazione del materiale estrattivo di cava” (es: marmo, calcare per l’industria, pietrisco, basalti e tufi, altri materiali) non localizzate nell’area di estrazione/ coltivazione (^o);
(^o) nota: aree soggette a specifica normativa vedi art. 25- ATTIVITA' E IMPIANTI NELLE AREE DI CAVA DI MATERIALI
- 4- le “attività di spedizione merci, magazzini e depositi all’ingrosso” che prevedano operazioni di carico e scarico”;
- 5- le attività commerciali (grandi strutture di vendita, centri commerciali, parchi commerciali);
- 6- attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all’aperto, palestre, piscine;
- 7- parcheggi con superficie superiore a 500 mq (comprensiva delle aree di manovra);
- 8- autorimesse e parcheggi di automezzi pesanti e/o bus.

7.2 Il rumore diretto e quello indiretto delle attività previste al comma 7.1 del presente articolo, non dovrà superare i valori limiti di emissione ed immissione stabiliti per la zona dove è previsto o localizzato l’insediamento nonchè per le zone limitrofe.

7.3 Le domande per il rilascio di provvedimenti di tipo edilizio e amministrativo, (comprese le domande di autorizzazione all’esercizio delle attività), devono contenere la domanda di “Previsione dell’impatto acustico”.

La documentazione di “previsione di impatto acustico”, redatta da un tecnico abilitato, deve contenere:

- a) i risultati delle rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale dello stato di fatto;
- b) la localizzazione e la descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e la valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- c) la valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nel DPCM 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici);
- d) la valutazione del contributo complessivo dell’inquinamento acustico derivante dall’intervento in oggetto;
- e) la verifica dei valori limite di emissione ed immissione previsti per la zonizzazione acustica e del criterio differenziale;
- f) l’indicazione delle eventuali misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività o impianti.

7.4 Le imprese che esercitano attività rumorose a carattere permanente che non rispettano i limiti di emissione e immissione introdotti dal Piano di zonizzazione acustica sono tenute a presentare, entro 12 mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento, un “Piano di risanamento acustico aziendale” a firma di un tecnico abilitato.

Il “Piano di risanamento acustico aziendale” deve prevedere il graduale adeguamento della situazione esistente ai limiti di zona stabiliti dall’art.6 delle presenti NTA e in particolare devono essere indicate le modalità e i tempi necessari all’adeguamento.

Il “Piano di risanamento acustico aziendale” deve essere sottoposto all’esame degli uffici incaricati dall’Amministrazione comunale che, previa istruttoria, dovrà acquisire eventuale parere dell’Autorità sanitaria competente ARPAV. In sede istruttoria potranno essere prescritte integrazioni o quanto altro in relazione agli interessi pubblici da tutelare.

7.5 Per le imprese che non presentano il “Piano di Risanamento acustico aziendale” è fatta salva l’applicazione del titolo XI (Controlli limiti e sanzioni) del presente Regolamento.

7.6 L’esercizio delle attività rumorose o potenzialmente rumorose relative alle attività produttive ed economiche (es: movimentazione merci/operazioni di carico-scarico materiale/ ecc) localizzate in zona urbanistica impropria dal vigente PRG (ovvero zona assimilabile alla residenza) potranno essere svolte soltanto come di seguito indicato:

Giorni feriali: dalle ore 7,30 alle ore 12,30 dalle ore 14,00 alle ore 19,00

7.7 Gli impianti a ciclo continuo si applicano le disposizioni di cui al DM 11.12.1996. Si tratta di impianto per i quali non è possibile interrompere l’attività senza provocare danni all’impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale o regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o norme di Legge. I nuovi impianti a ciclo produttivo continuo, per i quali vi sia la presenza di abitazioni nel raggio di 200 m (esclusi gli alloggi funzionali all’attività) dovranno essere dotati di un sistema di monitoraggio continuo dei livelli di pressione sonora;

7.8 I titolari/ legali rappresentanti di attività produttive, commerciali e di servizio, in caso di ampliamento, modifiche interne dei locali, modifiche agli impianti, modifiche ai macchinari, che comportano “variazioni delle emissioni sonore” dovranno avere idonea documentazione quale:

1) valutazione previsionale del clima acustico; 2) certificazione dell’installatore dell’impianto o macchinario; 3) libretto d’uso dell’impianto.

7.9 ATTIVITA’/IMPIANTI/INFRASTRUTTURE CON EMISSIONE ACUSTICA TRASCURABILE

In presenza di sorgenti sonore poco significative cioè tali da non perturbare il clima acustico normalmente presente negli ambienti lavorativi e nell’ambiente esterno (conformità con i limiti della zonizzazione acustica) il titolare dell’attività potrà presentare una “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000) motivata attestante la situazione di “NON perturbazione acustica” che per l’attività precisi quanto segue:

- non vengono impiegati macchinari o impianti rumorosi e non si effettuano operazioni comunque rumorose tali da superare i limiti acustici di zona;
- che le sorgenti di rumore dovute ad operazioni di movimentazione di materiale o carico-scarico merci sono tali da non superare i limiti acustici di zona;
- che non si creano aumenti di flussi di traffico tali da superare i limiti acustici di zona;

La “dichiarazione sostitutiva di certificazione” deve contenere in allegato le seguenti indicazioni:

- 1) incaricato della gestione acustica;
- 2) una sintetica relazione con indicata: la descrizione dell’attività; una indicazione dell’area in corrispondenza dei ricettori o aree più vicine; la classificazione acustica dell’area; considerazioni anche qualitative, che dimostrino l’effettiva trascurabilità delle emissioni sonore trasmesso per via aerea o per via strutturale verso l’ambiente esterno e/o verso gli ambienti abitativi.

TITOLO IV

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Art.8 REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO COMUNALE

8.1 L'Amministrazione comunale, secondo le direttive statali e regionali, entro 18 mesi dalla entrata in vigore del "Piano di zonizzazione acustica" redige, per le criticità individuate, il **"Piano di risanamento acustico comunale"** finalizzato a consentire l'adeguamento ai limiti di zona.

8.2 Il "Piano di risanamento acustico comunale" deve essere redatto da un tecnico competente in acustica ambientale (art.2 commi 6-7 della L447/95 e dal DPCM 31.03.1998) e descrivere i seguenti contenuti:

1. La descrizione della tipologia dell'attività, l'ubicazione dell'infrastrutture, la descrizione del contesto in cui è inserito, i dati e le informazioni atti a fornire una dettagliata caratterizzazione della sorgente sonora, compreso l'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare indotto.
2. La descrizione di ogni sorgente dovrà comprendere:
 - a. tipologia, modalità e tempi di funzionamento;
 - b. ubicazione in planimetria e quotatura;
 - c. livello di potenza sonora emessa e fattore di direttività.
3. indicazione degli edifici, degli spazi degli ambienti abitativi (ricettori) più esposti al rumore;
4. indicazione dei livelli sonori esistenti dell'infrastruttura determinati analiticamente;
5. descrizione delle opere di mitigazione previste allo scopo di garantire i limiti di emissione fissati dalla classificazione acustica;
6. planimetria comprendente gli insediamenti e infrastrutture, le aree circostanti con l'indicazione dei punti ricettori e delle sorgenti sonore;
7. l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
8. l'indicazione degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
9. le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

In merito alla redazione può essere chiesta collaborazione tecnica agli organi preposti alla tutela e salute igienico-sanitaria (ARPAV- Amministrazione Provinciale).

8.3 Il "Piano di risanamento acustico comunale" viene adottato e approvato dal Consiglio Comunale.

8.4 Con l'approvazione del "Piano di risanamento acustico comunale" l'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti necessari per darne corso applicativo, programmando l'attuazione per stralci di esecutività.

TITOLO V

PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art.9 ADEMPIMENTI A CARICO DI CHI INTENDE EFFETTUARE DELLE TRASFORMAZIONI URBANISTICO-EDILIZIE

9.1 Le domande per interventi di “tipo edilizio” per le opere in elenco ai commi 9.2 e 9.3, (soggette a Permesso di Costruire/ DIA/ SCIA) nonchè i “provvedimenti amministrativi comunali” (quali Autorizzazioni, SCIA, nonchè Atto Unico SUAP) per l’esercizio di attività produttive, commerciali, sportive o ricreative (Discoteche, sale da ballo, disco bar, locali notturni e simili) devono contenere la **“relazione di previsione di impatto acustico” o la “relazione di previsione del clima acustico”** redatti nelle modalità previste all’art.10 del presente Regolamento, e in conformità ai criteri e condizioni previste nelle LINEE GUIDA ARPAV (DDG ARPAV Veneto n°3/2008 pubblicata nel BUR 92 del 7.11.2008)

9.2 Ai sensi dell’art.8 della L 447/95 la relazione di previsione di impatto acustico/clima acustico viene redatta nel caso di costruzione, ristrutturazione edilizia (compreso il mutamento di destinazione d’uso con o senza opere) o potenziamento delle opere di seguito indicate.

In particolare è fatto obbligo predisporre una **“valutazione previsionale di impatto acustico”** (art.8 comma 2 della Legge 447/’95) per le seguenti opere:

- **Opere sottoposte a VIA;**
- **Strade di tipo A (Autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento) E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al Dlgs 285/’92 e ss.mm.ii;**
- **Discoteche;**
- **Circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati impianti di amplificazione;**
- **Impianti sportivi e ricreativi;**

In particolare è fatto obbligo predisporre una **“valutazione previsionale del clima acustico”** (art.8 comma 3 della Legge 447/’95) per le seguenti opere:

- **Scuole e Asili Nido;**
- **Case di cura e Riposo;**
- **Parchi Pubblici (urbani ed extraurbani).**

9.3 Sono altresì tenuti a presentare la **“valutazione di previsione del clima acustico”** i richiedenti il rilascio dei seguenti provvedimenti amministrativi:

“Atto Unico SUAP” e qualunque altra “Autorizzazione” rilasciata da Enti Esterni per:

- **L’ attivazione, riattivazione, riconversione, finalizzata all’esercizio delle attività economiche ad uso artigianale produttivo, industriale e commerciale (grande struttura di vendita, centri commerciali, parchi commerciali);**
- **Impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;**
- **Strutture adibite ad attività e servizi commerciali polifunzionali;**
- **La realizzazione di infrastrutture legate alla viabilità in grado di produrre un impatto acustico significativo. Si fa riferimento, in particolare, alle aree destinate alla “nuova viabilità”, alle “nuove aree destinate a parcheggio” (con superficie superiore a 500 mq comprensiva area manovra), e ad “altri interventi complanari alla rete stradale esistente”, in grado di generare un aumento del traffico indotto.**
- **Ogni altra attività o intervento la cui realizzazione od esercizio possono prevedibilmente comportare propagazione acustica percepibile all’esterno del confine di pertinenza.** In merito si richiama altresì la DDG ARPAV Veneto n°3/2008 ed in particolare l’art. 03 dell’allegato a) “definizione ed obiettivi generali per la realizzazione della “documentazione in materia di impatto acustico” (ai sensi dell’art.8 della Legge 447/’95. In conformità a quanto previsto dal VII paragrafo dell’art.03 si prescrive: l’obbligo di produrre la “documentazione di previsione impatto acustico” o di “previsione del clima acustico “prima dell’inizio dell’attività” e prima della “realizzazione” di “modifiche significative alle emissioni sonore” (quali cambiamenti di orario, di macchinari o modifiche agli impianti tecnologici

9.4 Il Comune può avvalersi per la verifica e controllo della documentazione prodotta del supporto tecnico di ARPAV e Amministrazione Provinciale.

Art.10 DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE IMPATTO ACUSTICO/CLIMA ACUSTICO

10.1 La documentazione di “previsione di impatto acustico” e di “previsione del clima acustico” dovranno fornire una accurata previsione degli effetti acustici che derivano dalla realizzazione del progetto, ovvero dovranno essere illustrati gli accorgimenti, i materiali e le tecnologie usate per l’isolamento acustico.

10.2 La documentazione di “previsione impatto acustico e/o clima acustico”, deve essere redatto da un tecnico competente in acustica ambientale (art.2 commi 6-7 della L.447/95 e dal DPCM 31.03.1998) nel rispetto delle LINEE GUIDA ARPAV (DDG ARPAV Veneto n°3/2008 pubblicata nel BUR 92 del 7.11.2008).

10.3 La documentazione di “previsione impatto acustico” (art.9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 del titolo 2 della DDG ARPAV n°3/2008) dovrà descrivere in sintesi seguenti aspetti:

- 1) La descrizione della tipologia dell’attività, l’ubicazione dell’insediamento, la descrizione del contesto in cui è inserito, i dati e le informazioni atte a fornire una dettagliata caratterizzazione della sorgente sonora, compreso l’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare indotto;
- 2) La descrizione di ogni sorgente dovrà comprendere:
 - tipologia, modalità e tempi di funzionamento;
 - ubicazione in planimetria quotata;
 - livello di potenza sonora emessa e fattore di direttività.
- 3) indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone e comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) più esposti al rumore;
- 4) indicazione dei livelli sonori esistenti prima dell’attivazione del nuovo insediamento determinati analiticamente;
- 5) indicazione dei livelli sonori previsti ai ricettori in seguito all’attivazione del nuovo insediamento;
- 6) descrizione delle opere di mitigazione previste allo scopo di garantire i limiti di d’emissione fissati dalla classificazione acustica;
- 7) planimetria comprendente l’insediamento e le aree circostanti lo stesso con l’indicazione dei punti ricettori e delle sorgenti sonore.

10.4 La documentazione di “previsione del clima acustico” (art.19-20-21-22-23 del titolo 3 della DDG ARPAV n°3/2008) dovrà descrivere in sintesi seguenti aspetti:

- 1) rilevazione dei livelli di rumore presenti prima della realizzazione dell’intervento, valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l’area interessata o in corrispondenza degli eventuali ricettori sensibili previsti e presenti nelle relative pertinenze;
- 2) planimetria dei locali con indicazione della collocazione degli impianti tecnologici (condizionatori, centrale termica, ascensori, ecc);
- 3) valutazione della compatibilità acustica dell’intervento previsto con i livelli di rumore presenti (all’interno e all’esterno) ed eventuali azioni progettuali conseguenti.

10.5 La documentazione di impatto acustico per i “servizi commerciali” (centri e parchi commerciali, grandi strutture di vendita) dovrà contenere, oltre a quanto previsto dal punto precedente, anche i dati e le informazioni di seguito elencate:

- tipologia e caratteristiche dei locali e strutture;
- descrizione delle attrezzature di scarico/carico delle merci;

- descrizione dei flussi di traffico veicolare esistenti e di progetto indotto nelle zone limitrofe all'insediamento.

10.6 Nel caso di civili abitazioni ai sensi dell' art.5 comma 5 del DL 70 del 13/05/2011 (convertito in Legge 106 del 12/07/2011) è prevista "l'autocertificazione asseverata" di un tecnico abilitato sostitutiva dello studio del clima acustico.

Art.11 PRESCRIZIONI GENERALI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER I NUOVI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

11.1 In sede di presentazione dei "Piani urbanistici attuativi" e con riferimento all'assetto planivolumetrico e alle destinazioni d'uso di progetto, dovranno essere forniti, con specifica documentazione la "Previsione di impatto acustico" con indicati tutti gli elementi ai fini dell'assegnazione della prevista "classe di zonizzazione acustica".

11.2 La "Previsione di impatto acustico" per i Piani urbanistici, (redatta da un tecnico abilitato), dovrà contenere:

- a) Le rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b) La valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo di rumorosità ambientale;
- c) La localizzazione e descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- d) La valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in oggetto;
- e) La verifica dei limite di immissione ed emissione massimi di zona previsti dalla zonizzazione acustica;
- f) La verifica del criterio differenziale;
- g) Le eventuali opere di protezione passiva da progettare ed attuare contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria. La loro completa realizzazione è vincolante per il conseguimento del certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione.

11.3 La "valutazione dei requisiti acustici passivi" (prevista dal DPCM 05.12.1997) **si applica anche nei complessi edilizi dei piani urbanistici attuativi ovvero nei casi previsti dal successivo paragrafo 12.2 dell'art.12 (requisiti acustici passivi degli edifici) del presente Regolamento.**

Nella definizione dell'assetto planivolumetrico degli interventi previsti al comma 11.1 dovranno essere rispettati i "requisiti acustici passivi degli edifici" che rispettivamente:

- definiscono in maniera quantitativa i limiti prestazionali relativi alle varie caratteristiche acustiche che devono essere rispettati nei nuovi edifici;
- si prefiggono di migliorare la qualità della vita negli ambienti abitativi in relazione sia al rumore proveniente dall'esterno che dalle unità abitative adiacenti;
- prevedono di armonizzare le tecniche costruttive degli edifici;
- i materiali e gli impianti impiegati nella costruzione dei fabbricati civili devono garantire adeguati requisiti di protezione acustica dai rumori provenienti da unità immobiliari contigue, dal calpestio, da traffico veicolare e da impianti tecnologici installati nel fabbricato (per esempio impianti di condizionamento dell'aria) secondo quanto di seguito indicato.

Come previsto nello stesso decreto, gli ambienti abitativi vengono distinti in categorie riportate nella tabella "A"

Categoria A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
Categoria B	Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
Categoria C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni, attività assimilabili
Categoria D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili

Categoria E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
Categoria F	Edifici adibiti ad attività ricettive o di culto o assimilabili
Categoria G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, vengono riportati nella tabella B, i valori limite di grandezze che determinano i requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

Tabella B requisiti acustici passivi degli edifici dei loro componenti e degli impianti tecnologici

Categorie di cui alla tabella A	Parametri				
	R _w	D _{2m,n,T,w}	L _{n,w}	L _{ASmax}	L _{Aeq}
D	55	45	58	35	25
A-C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B-F-G	50	42	55	35	35

R_w= valori riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari (Potere fonoisolante apparente misura dell'isolamento acustico tra unità immobiliari adiacenti, in riferimento alle pareti divisorie verticali fra unità affiancate)

D_{2m,n,T,w}=isolamento acustico standardizzato di facciata (misura della capacità di isolamento dell'intera facciata di uno stabile, rispetto all'esterno)

L_{n,w}= livello di rumore di calpestio normalizzato (isolamento di calpestio. Misura dell'isolamento del pavimento/solaio, sempre tra unità immobiliari adiacenti, in riferimento alle strutture divisorie orizzontali fra unità sovrapposte)

L_{ASmax}= livello Massimo di pressione Sonora ponderata A con costante di tempo slow (rumore prodotto dagli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo- misura rumore prodotto per esempi da condizionatori ,ascensori)

L_{Aeq}= livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (rumore prodotto dagli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo- misura rumore prodotto per esempio da impianto idraulico, scarichi)

I criteri costruttivi devono prevedere l'impiego di materiali e di tecniche costruttive in grado di garantire i requisiti di fonoisolamento adeguati al diverso utilizzo dei locali. Si sottolinea che per garantire una adeguata fruibilità dei locali abitabili, le strutture di separazione con altri alloggi o con vani di servizio devono garantire in opera un fonoisolamento di 40 Db A che sale ad almeno 50 db A qualora gli ambienti confinanti siano destinati ad altre attività rumorose.

L'isolamento acustico delle pareti esterne deve essere tale da mantenere, negli spazi di fruizione dell'utenza, livelli sonori compatibili con lo specifico utilizzo.

Si ricorda che la norma UNI 8204 classifica i serramenti esterni in base al potere fonoisolante di laboratorio, riportando inoltre delle indicazioni sulle prestazioni da scegliere in funzione della zona di rumore e del tipo di locale.

Particolare attenzione merita l'installazione di "macchine ed impianti" che comportano l'emissione di rumore. La norma UNI 8199 stabilisce infine dei limiti per il rumore prodotto negli ambienti da impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione.

Nel caso in cui vengano modificate le norme relative ai "requisiti acustici passivi degli edifici", in ottemperanza alla Legge Comunitaria 2009 entrata in vigore il 10.07.2010, le nuove norme si intendono automaticamente recepite.

11.4 In presenza di sorgenti sonore poco significative cioè tali da non perturbare il clima acustico normalmente presente negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (conformità con i limiti della zonizzazione acustica) ovvero nei casi NON previsti dall'art. 12.2 del presente regolamento, dovrà essere presentata una "dichiarazione sostitutiva di certificazione" (ai sensi dell'art.47 DPR del 445/2000) motivata attestante la situazione di "NON perturbazione acustica" che precisi quanto segue:

- non vengono installati macchinari rumorosi o impianti rumorosi tali da superare i limiti acustici di zona;
- che non si creano aumenti di flussi di traffico tali da superare i limiti acustici di zona;

La "dichiarazione sostitutiva di certificazione" deve contenere in allegato le seguenti indicazioni: una sintetica relazione con indicata: una indicazione dell'area in corrispondenza dei ricettori o aree più vicine; la classificazione acustica dell'area; considerazioni anche qualitative, che dimostrino l'effettiva trascurabilità delle emissioni sonore trasmesso per via aerea o per via strutturale verso l'ambiente esterno e/o verso gli ambienti abitativi.

11.5 Nel caso di civili abitazioni ai sensi dell' art.5 comma 5 del DL 70 del 13/05/2011 (convertito in Legge 106 del 12/07/2011) è prevista "l'autocertificazione asseverata" di un tecnico abilitato sostitutiva dello studio del clima acustico.

Art.12 PRESCRIZIONI GENERALI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER INTERVENTI EDILIZI. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

12.1 La "valutazione dei requisiti acustici passivi" è prevista dal DPCM 05.12.1997 e si applica quando nuovi interventi edilizi e/o sull'esistente e/o l'insediamento di particolari destinazioni d'uso e/o l'attivazione di particolari di impianti (es: installazione ascensori/ montacarichi ecc. Per altri impianti vedi artt. 16.3 e 16.4) vadano a modificare i parametri di agli allegati al DPCM 5.12.1997.

12.2 Contestualmente alla presentazione di un progetto edilizio, per gli "interventi e le situazioni particolari di seguito indicati", dovrà essere presentata idonea documentazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato, di **"previsione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici"**.

Tipi intervento edilizio:

a) di **"nuova costruzione"** (come definiti dall'art.3 comma 1 lett e) del DPR 380/2001)

a.1) di complessi edilizi di tipo:

1) polifunzionali ad uso residenziale, commerciale, artigianale di servizio e direzionale;

(es: edifici composti da più di n°1 unità immobiliare con destinazione d'uso diverse)

2) monofunzionali ad uso residenziale e/o commerciale e/o artigianale di servizio e/o direzionale.

(es: edifici composti da più di n°1 unità immobiliare con la stessa destinazione d'uso)

a.2) di infrastrutture/impianti/depositi di merci e materiali la cui realizzazione può prevedibilmente comportare propagazione acustica significativa e percepibile nell'unità immobiliare ovvero produrre valori di emissione superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente.

b) di **"ristrutturazione edilizia"** (come definiti dall'art.3 comma 1 lett d) del DPR 380/2001) relativi ad "interventi" la cui realizzazione può prevedibilmente comportare propagazione acustica significativa e percepibile nell'unità immobiliare, ovvero produrre valori di emissione superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente.

c) di **"manutenzione straordinaria"** (come definiti dall'art.3 comma 1 lett b) del DPR 380/2001) relativa ad "interventi" la cui realizzazione può prevedibilmente comportare propagazione acustica percepibile nell'unità immobiliare ovvero produrre valori di emissione superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente.

e) di **"restauro e risanamento conservativo"** (come definiti dall'art.3 comma 1 lett c) del DPR 380/2001) relativi ad "interventi" la cui realizzazione può prevedibilmente comportare propagazione acustica percepibile nell'unità immobiliare, ovvero produrre valori di emissione superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente.

La documentazione di previsione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà individuare i materiali, gli spessori e i criteri costruttivi necessari a garantire il conseguimento degli standards di isolamento acustico stabilito dal DPCM 05.12.1997.

12.3 Nella definizione dell'assetto planivolumetrico degli interventi previsti al comma 12.1 e al comma 12.2 dovranno essere rispettati i "requisiti acustici passivi degli edifici" ai sensi del DPCM 5.12.1997 che:

- definiscono in maniera quantitativa i limiti prestazionali relativi alle varie caratteristiche acustiche che devono essere rispettati nei nuovi edifici;
- si prefiggono di migliorarvela qualità della vita negli ambienti abitativi in relazione sia al rumore proveniente dall'esterno che dalle unità abitative adiacenti;

- prevedono di armonizzare le tecniche costruttive degli edifici;
- i materiali e gli impianti impiegati nella costruzione dei fabbricati civili devono garantire adeguati requisiti di protezione acustica dai rumori provenienti da unità immobiliari contigue, dal calpestio, da traffico veicolare e da impianti tecnologici installati nel fabbricato (per esempio impianti di condizionamento dell'aria) secondo quanto di seguito indicato.

Come previsto nello stesso decreto, gli ambienti abitativi vengono distinti in categorie riportate nella tabella "A"

Categoria A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
Categoria B	Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
Categoria C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni, attività assimilabili
Categoria D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
Categoria E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
Categoria F	Edifici adibiti ad attività ricettive o di culto o assimilabili
Categoria G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, vengono riportati nella tabella B, i valori limite di grandezze che determinano i requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

Tabella B requisiti acustici passivi degli edifici dei loro componenti e degli impianti tecnologici

Categorie di cui alla tabella A	Parametri				
	R w	D2m,n,T,w	L n,w	LASmax	LAeq
D	55	45	58	35	25
A-C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B-F-G	50	42	55	35	35

Rw= valori riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari (Potere fonoisolante apparente misura dell'isolamento acustico tra unità immobiliari adiacenti, in riferimento alle pareti divisorie verticali fra unità affiancate)

D2m,n,T,w =isolamento acustico standardizzato di facciata (misura della capacità di isolamento dell'intera facciata di uno stabile, rispetto all'esterno)

L_{n,w}= livello di rumore di calpestio normalizzato (isolamento di calpestio. Misura dell'isolamento del pavimento/solaio, sempre tra unità immobiliari adiacenti, in riferimento alle strutture divisorie orizzontali fra unità sovrapposte)

LASmax= livello Massimo di pressione Sonora ponderata A con costante di tempo slow (rumore prodotto dagli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo- misura rumore prodotto per esempi da condizionatori ,ascensori)

LAeq= livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (rumore prodotto dagli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo- misura rumore prodotto per esempio da impianto idraulico, scarichi)

I criteri costruttivi devono prevedere l'impiego di materiali e di tecniche costruttive in grado di garantire i requisiti di fonoisolamento adeguati al diverso utilizzo dei locali. Si sottolinea che per garantire una adeguata fruibilità dei locali abitabili, le strutture di separazione con altri alloggi o con vani di servizio devono garantire in opera un fonoisolamento di 40 Db A che sale ad almeno 50 db A qualora gli ambienti confinanti siano destinati ad altre attività rumorose.

L'isolamento acustico delle pareti esterne deve essere tale da mantenere, negli spazi di fruizione dell'utenza, livelli sonori compatibili con lo specifico utilizzo.

Si ricorda che la norma UNI 8204 classifica i serramenti esterni in base al potere fonoisolante di laboratorio, riportando inoltre delle indicazioni sulle prestazioni da scegliere in funzione della zona di rumore e del tipo di locale.

Particolare attenzione merita l'installazione di "macchine ed impianti" che comportano l'emissione di rumore. La norma UNI 8199 stabilisce infine dei limiti per il rumore prodotto negli ambienti da impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione.

12.4 Nel caso in cui vengano modificate le norme relative ai "requisiti acustici passivi degli edifici", in ottemperanza alla Legge Comunitaria 2009 entrata in vigore il 10.07.2010, le nuove norme si intendono automaticamente recepite.

12.5 In presenza di sorgenti sonore poco significative cioè tali da non perturbare il clima acustico normalmente presente negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (conformità con i limiti della zonizzazione acustica) ovvero nei casi NON previsti dal comma 12.2 del presente regolamento, dovrà essere presentata una "dichiarazione sostitutiva di certificazione" (ai sensi dell'art.46 del DPR

445/2000) motivata attestante la situazione di “NON perturbazione acustica” che precisi quanto segue: non vengono installati macchinari o impianti rumorosi e non si effettuano operazioni comunque rumorose tali da superare i limiti acustici di zona;

La “dichiarazione sostitutiva di certificazione” deve contenere in allegato le seguenti indicazioni: una sintetica relazione con indicata; una indicazione dell’area in corrispondenza dei ricettori o aree più vicine; la classificazione acustica dell’area; considerazioni anche qualitative, che dimostrino l’effettiva trascurabilità delle emissioni sonore trasmesso per via aerea o per via strutturale verso l’ambiente esterno e/o verso gli ambienti abitativi.

12.6 Nel caso di civili abitazioni ai sensi dell’ art.5 comma 5 del DL 70 del 13/05/2011 (convertito in Legge 106 del 12/07/2011) è prevista “l’autocertificazione asseverata” di un tecnico abilitato sostitutiva dello studio del clima acustico.

Art.13 PRESCRIZIONI GENERALI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’

A fine lavori, o comunque nell’ambito della richiesta del certificato di agibilità, dovrà essere effettuato un “collaudo dei requisiti acustici passivi”, mediante prove in opera complete o per unità rappresentative, al fine di verificare strumentalmente il rispetto degli indici e dei livelli previsti in sede di progettazione nel rispetto del DPCM 5.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni).

Nel caso di civili abitazioni ai sensi dell’ art.5 comma 5 del DL 70 del 13/05/2011 (convertito in Legge N°106 del 12/07/2011) è prevista “l’autocertificazione asseverata” di un tecnico abilitato sostitutiva dello studio del clima acustico.

Art.14 PRESCRIZIONI GENERALI PER I PROGETTI DI OPERE STRADALI

14.1 E’ fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari della iniziativa di progettazione realizzazione e manutenzione di infrastrutture viarie e parcheggi (con superficie superiore a 450 mq) e di opere pubbliche o di pubblica utilità, di predisporre la “Relazione di previsione di impatto acustico” nonché di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelte dei materiali atti a garantire il minimo degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti.

14.2 Nel caso in cui, in fase di progetto, l’infrastruttura viaria comporti (per caratteristiche tecniche e costruttive) un superamento degli standards di comfort acustico previsti dalla zonizzazione acustica, si dovrà provvedere alla individuazione e/o acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi fonoisolanti di protezione passiva.

TITOLO VI

INQUINAMENTO ACUSTICO- MISURE GENERALI

Art.15 RUMORE PRODOTTO DAL TRAFFICO VEICOLARE

15.1 Il rumore prodotto dal traffico veicolare è regolamentato dal DPR 30.04.2004 N°142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell’art.11 della Legge 26.10.1995 n°447. Il decreto individua per ogni categoria di strada prevista dal vigente codice della strada delle fasce di pertinenza acustica all’interno delle quali valgono, per la sorgente sonora stradale i limiti di immissione acustica. La fascia di pertinenza per le principali infrastrutture stradali sono riportate nella cartografica del Piano di classificazione acustica con apposita grafia (vedi Titolo IX).

15.2 Salvo quanto disposto dalle Leggi e Regolamenti sull’impiego e utilizzo strumenti di segnalazione acustica è comunque fatto obbligo di assumere comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo previsto.

15.3 Il Sindaco può adottare misure e provvedimenti per la regolazione del traffico in determinate zone o strade, con riguardo alle limitazioni del flusso dei veicoli, all’adozione dei limiti di velocità, alla creazione di isole pedonali, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i limiti e i valori stabiliti dal presente regolamento.

15.4 Gli accertamenti del livello sonoro prodotto dal traffico veicolare sono di competenza dell’Agenzia di Protezione dell’Ambiente (ARPAV) e sono effettuati su richiesta del Sindaco o del Responsabile dell’Area Tecnica.

Art.16 ALTRE ATTIVITA’ RUMOROSE

16.1 Le macchine per la esecuzione dei lavori assimilabili al giardinaggio (tosaerba,soffiatori, decespugliatori, tagliasiepe, spaccalegna, taglialegna, ecc) devono essere tali da contenere l’inquinamento acustico nelle aree residenziali. Gli stessi devono essere muniti di marcatura CE e relativo “certificato di conformità”.

L’uso di macchine per l’esecuzione dei lavori assimilabili al giardinaggio è consentito rispettivamente:

Giorni feriali

dalle ore 8,00 alle ore 12,30 dalle ore 15,00 alle ore 19,30

Giorni festivi

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dalle ore 15,00 alle ore 19,00

16.2 Le attrezzature quali motoseghe, spaccalegna esercitate “luoghi isolati quali aree boscate” non è soggetto a limitazione in quanto non genera disturbo al vicinato.

Nel caso di abitazioni confinanti con aree boscate, ovvero all’interno di un perimetro di 50 metri dal limite di proprietà, si applicano i limiti di orario stabiliti all’art.16.1.

16.3 I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, attività produttive ecc, devono essere muniti di un “dispositivo temporizzatore”. La durata di tali emissioni non può superare il periodo di 10 minuti. Nel caso di sistemi di allarme installati in autoveicoli, l’emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti.

16.4 Gli impianti tecnologici a funzionamento continuo (condizionatori/climatizzatori/gruppi frigo installati all'esterno/estrattori di aria e ecc), qualora non collocati all'interno di vani tecnici opportunamente insonorizzati, ed essere installati ad una distanza di almeno 5 metri dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi limitrofi, tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore. Dovranno essere adottati opportuni accorgimenti tecnici quali, silenziatori, isolatori antivibranti degli appoggi e ancoraggi. Ciascun impianto tecnologico dovrà essere: 1) *munito di marcatura CE* 2) *certificazione dell'installatore dell'impianto o macchinario*; 3) *libretto d'uso dell'impianto*.

In caso di modifiche agli impianti o modifiche ai macchinari, che comportano variazioni delle emissioni sonore dovranno avere idonea documentazione quale:

1) *valutazione previsionale del clima acustico*; 2) *certificazione dell'installatore dell'impianto o macchinario*; 3) *libretto d'uso dell'impianto*.

16.5 L'esercizio di tutte le attività rumorose o potenzialmente rumorose non disciplinate dalla vigente normativa quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati potrà essere svolta soltanto:

Giorni feriali

dalle ore 8,00 alle ore 12,30 dalle ore 15,00 alle ore 19,30

Giorni festivi

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dalle ore 15,00 alle ore 19,00

16.6 L'esercizio delle attività rumorose o potenzialmente rumorose relative alle attività produttive ed economiche (es:movimentazione merci/operazioni di carico-scarico materiale/ecc) in zona urbanistica impropria dal vigente PRG ovvero zona assimilabile alla residenza (compresi i centri abitati) potranno essere svolte soltanto come di seguito indicato:

Giorni feriali

dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dalle ore 15,00 alle ore 19,00

16.7 La "pubblicità fonica", deve essere Autorizzata ai sensi dell'art.29 del "Regolamento comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni" e potrà essere svolta soltanto come di seguito indicato:

Giorni feriali

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dalle ore 15,00 alle ore 18,00

16.8 A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, potrà essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio in occasione di sagre paesane, particolari ricorrenze patrocinate dal Comune, manifestazioni organizzate dalla Parrocchia, da altri Enti pubblici. I fuochi dovranno in ogni caso essere conclusi entro le ore 00,30=

16.9 Tutti i soggetti, dipendenti del Comune o di società sia pubbliche che private che per conto del Comune o di altre pubbliche amministrazioni, gestiscono attività di pubblico interesse (servizio di nettezza urbana, servizio di gestione del verde pubblico, trasporto pubblico, segnaletica stradale ecc) possono svolgere la propria attività in deroga a quanto riportato nel presente Regolamento.

Art.17 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

17.1 Le macchine e gli impianti in uso nei cantieri edili o similari devono essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale. Devono possedere la marcatura CE e la dichiarazione CE di conformità (Dlgs 262/02).

17.2 Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso possibile l'uso delle macchine e degli impianti in cantiere.

17.3 Limiti di Orario. L'attivazione di macchinari rumorosi e/o l'esecuzione di lavori rumorosi nei cantieri edili (compresi i lavori di ristrutturazione di unità immobiliari dove sono presenti unità già abitate) sono consentiti nei giorni e negli orari di seguito indicati.

Orari:

- nel periodo invernale (dal 1° Ottobre al 31 marzo) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00.
- nel periodo estivo (dal 1° Aprile al 30 settembre) dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00.

17.4 L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi all'interno di locali posti nello stesso fabbricato nel quale siano presenti ricettori (edifici polifunzionali es: appartamenti/uffici ecc) sono consentiti nei giorni indicati al comma 17.3

17.5 Qualora lo impongano effettive e documentate esigenze di sicurezza/viabilità l'attivazione di macchinari rumorosi e/o l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali o similari (erogazione di pubblici servizi) anche nei giorni festivi e al di fuori degli orari sopra indicati è consentita "deroga di orari e ai limiti massimi di rumorosità" e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento.

17.6 Limiti Acustici I limiti acustici assoluti da non superare relativamente alle sorgenti fisse (macchine, impianti, lavorazione in cantiere) e con riferimento alla classificazione operata dal Piano sono rispettivamente:

- ZONA I: 65 db (A)
- ZONA II-III-IV: 70 db (A)
- ZONA V-VI: 75 db (A)

17.7 Tali limiti espressi come LAeq con tempo di riferito a 30 min, (secondo la metodologia del DM 16.03.1998 allegato B punto 5) si intendono fissati ad 1 metro dalla facciata degli edifici confinati con le aree in cui vengono esercitate le attività rumorose e in corrispondenza dei punti di maggior esposizione dei ricettori.

17.8 Non si considerano i limiti differenziali di immissione né altre penalizzazioni.

17.9 Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A) espresso come al comma 17.6 all'interno dei locali dove si eseguono i lavori: dovranno pertanto essere usati macchinari a norma. Dovrà essere rispettato il limite di 40 dB(A) espressi come LA eq con tempo di misura < 10 minuti, misurato a finestre chiuse all'interno degli ambienti abitativi limitrofi.

17.10 L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi nell'ambito dei cantieri edili o similari che rispettano i limiti e gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, necessitano di "Autodichiarazione" compilata nelle modalità previste dalla modulistica comunale.

17.11 Se il responsabile di cantiere, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, ritiene di superare i limiti acustici e gli orari precedentemente indicati dovrà far pervenire specifica “Domanda di autorizzazione in deroga” redatta secondo il modello predisposto e corredato della documentazione richiesta da presentare almeno 15 giorni prima dell’inizio lavori.

Per la deroga dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) durata dei lavori massimo 90 giorni consecutivi;
- b) tutti i giorni feriali salvo casi specifici;
- c) l’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali e assimilati al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 19,00 con interruzione pomeridiana dalle ore 12,00 alle ore 14,00.

In merito alla domanda di “Autorizzazione in deroga” ai limiti indicati valutate le motivazioni ed eventualmente acquisito parere ARPAV, il Responsabile dell’area tecnica rilascia specifica “Autorizzazione in deroga ai limiti stabiliti” che potrà comunque imporre delle prescrizioni come la presentazione di “valutazione del clima acustico” (redatta da un tecnico competente).

17.12 L’ufficio comunale competente, qualora vi siano segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini, previa verifica, ha comunque la facoltà di revocare l’Autorizzazione in deroga” di imporre eventuali prescrizioni e/o di proporre, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione dell’attivazione delle macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi.

Art.18 ATTIVITA’ AGRICOLE E ASSIMILABILI

18.1 Le macchine in uso nelle zone agricole o similari devono essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale. Devono possedere la marcatura CE e la dichiarazione CE di conformità (Dlgs 262/02) .

18.2 Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso possibile l’uso delle macchine.

18.3 Limiti di Orario. L’attivazione di macchinari rumorosi e/o l’esecuzione di lavori rumorosi sono consentiti nei giorni e negli orari di seguito indicati

Giorni feriali con esclusione del sabato pomeriggio dalle ore 12,00

Orari:

- nel periodo invernale (dal 1° Ottobre al 31 marzo) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00.
- nel periodo estivo (dal 1° Aprile al 30 settembre) dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00.

18.4 L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi sono consentiti nei giorni indicati al comma 18.3

18.5 Se il responsabile, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, ritiene di superare i limiti acustici e gli orari precedentemente indicati dovrà far pervenire specifica “Domanda di autorizzazione in deroga” redatta secondo il modello predisposto da presentare almeno 15 giorni prima dell’inizio lavori.

In merito alla domanda di “Autorizzazione in deroga ai limiti indicati” valutate le motivazioni ed eventualmente acquisito parere ARPAV, il Responsabile dell’area tecnica rilascia specifica “Autorizzazione in deroga ai limiti stabiliti” che potrà comunque imporre delle prescrizioni come la richiesta di “valutazione del clima acustico” (redatta da un tecnico competente).

18.6 Condizioni per il rilascio di Autorizzazione in deroga:

- La richiesta di deroga, da inviare all'ufficio tecnico almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa è corredata della documentazione indicata.
- Il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - durata dei lavori: massimo 120 giorni lavorativi non consecutivi.
 - giorni: Tutti i giorni feriali salvo casi specifici.

18.7 L'ufficio comunale competente, qualora vi siano segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini, previa verifica, ha comunque la facoltà di revocare l'"Autorizzazione in deroga" di imporre eventuali prescrizioni e/o di proporre, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione dell'attivazione delle macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi.

TITOLO VII

DISCIPLINA PER LE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

Art.19 DEFINIZIONI E LOCALIZZAZIONE

19.1 Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo rispettivamente:

- i concerti;
- gli spettacoli;
- le feste popolari;
- le manifestazioni sportive;
- quanto altro che necessiti di sorgenti sonore con allestimenti temporanei e che producono alti livelli di rumore (allestimenti; trasporti particolari; attività di carico-scarico; ecc).

19.2 Sono da considerare altresì “manifestazioni rumorose a carattere temporaneo” anche le attività di intrattenimento presso pubblici esercizi esercitate occasionalmente e complementari all’attività principale autorizzata.

19.3 Qualsiasi manifestazione si protragga per un periodo superiore a 8 giorni non è da considerarsi a carattere temporaneo e quindi non è assoggettabile all’Autorizzazione in deroga.

19.4 Limiti di Orario. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee rumorose (incluse le fasi rumorose di allestimento e dismissione) è consentita nei giorni e negli orari di seguito indicati:

Giorni: tutte le giornate feriali e festive dell’anno

Orari:

- nel periodo invernale (dal 1° Ottobre al 31 marzo) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 24,00.
- nel periodo estivo (dal 1° Aprile al 30 settembre) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 24,00.

19.5 Limiti Acustici Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose (incluse le fasi di allestimento e dismissione) è consentita purchè vengano rispettati i seguenti limiti acustici massimi assoluti e sono rispettivamente:

- ZONA I: 65 db (A)
- ZONA II-III-IV: 70 db (A)
- ZONA V-VI: 75 db (A)

Tali limiti espressi come LAeq con tempo di misura > 10 min, si intendono fissati ad 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività rumorose e in corrispondenza dei punti di maggior esposizione dei ricettori.

Non si considerano i limiti differenziali di immissione né altre penalizzazioni

19.6 Lo svolgimento di una manifestazione temporanea in luogo pubblico o aperto al pubblico dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Dovrà essere presentata una “Relazione di previsione di impatto acustico” (art.7 comma 1 e 1 bis della Legge Regionale 21/’99 come modificata dalla Legge Regionale 7/2011);
- Dovranno essere adottate tutte le misure atte a minimizzare il disturbo al vicinato;
- Gli impianti di amplificazione acustica dovranno essere posizionati lontani il più possibile dalle abitazioni;
- Nel caso in cui sia previsto un consistente afflusso di pubblico, è necessario provvedere alla sua regolamentazione compreso il deflusso, e si dovrà avere riguardo dei luoghi sensibili limitrofi (luoghi religiosi, casa di riposo, area scolastica ecc).

Art.20 AUTODICHIARAZIONI E AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

20.1 Le manifestazioni temporanee con sorgenti sonore poco significative (ovvero manifestazioni che rispettano i limiti e gli adempimenti indicati negli articoli precedenti) necessitano di “Autodichiarazione attestante la non perturbazione acustica” compilata nelle modalità previste dalla modulistica allegata al regolamento (art.7 comma 1 e 1 bis della Legge regionale 21/99 come modificata dalla Legge regionale 7/2011).

20.2 Nel caso in cui l'organizzazione delle manifestazioni, per eccezionali e contingenti motivi comunque documentabili, ritiene di “superare i limiti acustici o gli orari” precedentemente indicati dovrà far pervenire al Dirigente competente specifica Domanda di “Autorizzazione in deroga”, redatta secondo il modello predisposto almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione con allegata relazione di “valutazione dell'impatto acustico”.

Il Responsabile dell'area tecnica valuta le motivazioni eccezionali e contingenti, rilascia l'Autorizzazione in deroga, che potrà comunque imporre prescrizioni e condizioni specifiche. Copia dell'Autorizzazione in deroga dovrà essere custodita dall'organizzatore della manifestazione ed esibita su richiesta al personale incaricato verifiche.

20.3 Le richieste di deroga per le manifestazioni temporanee rumorose che si protraggono oltre le ore 24,00 dovranno essere debitamente motivate dal soggetto interessato.

20.4 L'ufficio comunale competente non garantisce il rilascio dell'Autorizzazione in deroga qualora le relative domande pervengano al di fuori dei termini indicato.

20.5 i disturbi rumorosi prodotti dall'accensione di fuochi d'artificio nell'ambito di manifestazioni temporanee autorizzate dalla Giunta Municipale necessitano di “Autorizzazione in deroga” al presente Regolamento.

20.6 Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le “sfilate di bande musicali”, “le manifestazioni commemorative civili/militari”, “le manifestazioni del Carnevale Cornedese”, “le processioni religiose”.

20.7 Limiti e condizioni per manifestazioni popolari “Sagre”

TIPO DI MANIFESTAZIONE	Tempo di riferimento	Limite Db(A) in facciata Come valore medio	Limite orario	Limite differenziale
Sagre (aperto)	Diurno/notturno	70	15 –24,0	Non si applica

La deroga, in ogni caso, potrà essere rilasciata solo se, per la manifestazione popolare di cui trattasi, non risulta pervenuta alcuna precedente protesta circostanziata, e, comunque, potrà essere sempre revocata in caso di rilevanti e persistenti lamentele.

I titolari gestori e organizzatori delle manifestazioni dovranno:

- *adottate le misure “tecniche/strutturali” e “gestionali” per il rispetto dei limiti acustici di zona, ovvero idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore non costituiscano fonte di inquinamento;*
- *assicurato un “adeguato servizio di buona convivenza e vivibilità”, al fine di prevenire eventuali disturbi determinati dai frequentatori, richiedendo, ove necessario, l'intervento delle forze dell'ordine.*

20.8 Nel caso di lamentele dei cittadini, il Responsabile dell'area tecnica si riserva la facoltà di revocare l'Autorizzazione in deroga rilasciata e/o proporre, previo accertamento fonometrico, la limitazione o sospensione delle manifestazioni.

TITOLO VIII

DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' RUMOROSE ESERCITATE PRESSO LOCALI DESTINATI ALL'INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO NONCHE' PRESSO PUBBLICI ESERCIZI

Art.21 LOCALI DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO

21.1 Discoteche, sale da ballo, disco bar, locali notturni e simili

In tutte le strutture fisse aperte o chiuse, destinate al tempo libero, all'intrattenimento ed allo spettacolo, quali discoteche, sale da ballo, disco bar, locali notturni e simili, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovranno essere rispettati i limiti acustici massimi non derogabili previsti dal DPCM 16.04.1999 N°215 ossia: 102 dB(A) e 95 dB(A) LAeq riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.

Fermi restando tutti gli oneri previsti in capo al gestore dell'attività (DPCM 16.04.1999 N°215) la domanda di nuova Licenza di esercizio deve contenere, in conformità a quanto previsto del presente regolamento (a firma di un tecnico competente in acustica ambientale) rispettivamente:

- a) "Relazione di previsione del clima acustico";
- b) "documentazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici".

La documentazione dovrà essere inoltrata all'ufficio tecnico che, previo parere dell'ufficio comunale competente, ha facoltà di imporre eventuali prescrizioni in merito.

L'ARPAV con Deliberazione del Direttore Generale n°3 del 29.01.2008 ha approvato le "Linee guida per l'elaborazione della documentazione d'impatto acustico", a cui si fa rinvio.

Nei casi di lamentele da parte dei cittadini il Responsabile dell'area tecnica (Settore urbanistica-edilizia privata- SUAP e ambiente) si riserva, previo accertamento fonometrico, la verifica e l'eventuale limitazione o la sospensione dell'attività rumorosa disturbante. La riattivazione dell'attività sospesa è condizionata alla realizzazione degli interventi previsti nei documenti tecnici o prescritti dall'ufficio comunale competente.

21.2 Pubblici Esercizi.

I Pubblici esercizi e le attività di somministrazione alimenti e bevande che richiedono l'abilitazione alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali, senza ballo e in sale dove la clientela accede per la consumazione, che abbiano sorgenti sonore tali da perturbare il clima acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo di "edifici polifunzionali" (come ad esempio gli edifici con destinazione d'uso quali: commerciale/residenziale/direzionale/artigianato di servizio) esercitati anche occasionalmente, dovranno presentare una "relazione di previsione del clima acustico" contenente dati e informazioni di seguito indicate:

- 1- capacità ricettiva presunta dall'esercizio, orari dell'attività, utilizzo di aree esterne;
- 2- la collocazione e la descrizione delle emissioni sonore degli impianti, i tempi di funzionamento, le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. Tali valori devono tener conto dei valori limite differenziale;
- 3- Una valutazione sulle "caratteristiche acustiche passive dell'unità immobiliare".

Le attività di intrattenimento presso pubblici esercizi, e di somministrazione di alimenti e bevande, esercitate occasionalmente e complementari all'attività principale autorizzata, sono da considerare "manifestazioni rumorose a carattere temporaneo".

Casi particolari:

Aree esterne: In caso di esercizio di attività in aree esterne, anche in via provvisoria, dovranno essere rispettati i “limiti acustici di zona” previsti dal presente regolamento nonchè:

- adottate le misure “tecniche/strutturali” e “gestionali” per il rispetto dei limiti acustici di zona, ovvero idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore non costituiscano fonte di inquinamento;
- assicurato un “adeguato servizio di buona convivenza e vivibilità”, al fine di prevenire eventuali disturbi determinati dai frequentatori, richiedendo, ove necessario, l’intervento delle forze dell’ordine.

21.3 In presenza di sorgenti sonore poco significative cioè tali da non perturbare il clima acustico normalmente presente negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno (conformità con i limiti della zonizzazione acustica) il titolare dell’attività potrà presentare una “Autodichiarazione attestante la non perturbazione acustica” compilata nelle modalità previste dalla modulistica allegata al regolamento .

21.4 In attuazione delle disposizioni relative alla “semplificazione della documentazione di impatto acustico” si applica quanto previsto dall’art.4 del DPR 19.10.2011 N°227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese. GU N° 28 del 03.02.2012).

Sono escluse dall’obbligo di presentare la documentazione di cui all’art.8 commi 2,3,4 della Legge 26 ottobre 1995 n°447, le attività a bassa rumorosità elencate nell’allegato B, fatta eccezione per l’esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar mense, attività ricettive, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art.8 comma 2 della Legge 26 ottobre 1995 n°447.

TITOLO IX

INFRASTRUTTURE VIABILISTICHE E RELATIVE FASCE DI PERTINENZA

Art. 22 INFRASTRUTTURE VIABILISTICHE E RELATIVE FASCE DI PERTINENZA

Nella cartografia della zonizzazione acustica sono indicate con apposita simbologia le strade esistenti e le relative fasce di pertinenza acustica i cui limiti sono fissati dal DPR N°142 del 30.03.2004 “Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare”.

22.1 I valori limite per le diverse categorie e tipi di strade sono stabiliti all’art. 6 (tab.3 e tab.4) in relazione rispettivamente a quanto indicato nella tabella seguente:

STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI. (Allegato 1 art.3 comma 1 DPR 30.03.2004 N°142)

Strade esistenti e assimilabili Ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti						
			Scuole ospedali, case di cura e riposo		Altri ricettori	
Tipi strada	Sottotipi ai fini acustici Secondo le norme CNR 1980	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Diurno 6-22	Notturmo 22-6	Diurno 6-22	Notturmo 22-6
A Autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C Extraurbana Secondaria	Ca strade a carreggiate separate e tipo IV	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb Tutte le altre strade extraurbane secondarie	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D Urbana di scorrimento	Da Tutte le strade a carreggiate separate e interquartiere	100	50	40	70	60
	Db Tutte le altre strade urbane di scorrimento	100				
E Urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come prevista dall’art.6 comma 1 lett.a della L 447/95			

-STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE (Allegato 1 art.3 comma 1 DPR 30.03.2004 N°142)

			Scuole ospedali, case di cura e riposo		Altri ricettori	
Tipi strada	Sottotipi ai fini acustici Secondo le norme CNR 1980	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Diurno 6-22	Notturmo 22-6	Diurno 6-22	Notturmo 22-6
A Autostrada		250	50	40	65	55
B extraurbana principale		250	50	40	65	55
C Extraurbana Secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D Urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
	Db Tutte le altre strade urbane di scorrimento	100	50	40	65	55
E Urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art.6 comma 1 lett.a della L.447/95			

TITOLO X

ZONE SENSIBILI E AMBITI SOGGETTI A SPECIFICA NORMATIVA

ZONE SENSIBILI

Art.23 COMPLESSO CHIESA S. SEBASTIANO

Per le scuole e casa di riposo in ogni caso e a qualsiasi distanza dovranno essere rispettati i limiti di massima immissione pari a

Ricettori	Leq diurno	Leq notturno
Chiesa S.Sebastiano	50 db (A)	40 db (A)

AMBITI SOGGETTI A SPECIFICA NORMATIVA

Art.24 ATTIVITA' DI ROTTAMAZIONE

Il Piano individua le “attività di rottamazione veicoli” come attività soggette a specifica normativa precisando con specifica grafia le “fasce di transizione” di pertinenza. Si tratta di aree monofunzionali a carattere produttivo, soggette alla specifica normativa dettata dal presente articolo, i cui “valori e limiti di immissione e emissione” sono quelli stabiliti dalla classe VI (Aree esclusivamente industriali).

24.1 Con l’approvazione del “Piano di zonizzazione acustica” le ditte interessate devono presentare entro 12 mesi specifico “Piano di risanamento acustico” redatto da un tecnico abilitato.

24.2 Il Comune entro 30 giorni dalla presentazione del “Piano di Risanamento acustico” può dare prescrizioni e richiedere integrazioni o chiarimenti. Per la valutazione del Piano di risanamento acustico il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell’ARPAV o di tecnico di fiducia in materia di acustica ambientale.

24.3 Il “Piano di risanamento acustico “ deve contenere:

1. La descrizione della tipologia dell’attività, l’ubicazione dell’infrastrutture, la descrizione del contesto in cui è inserito, i dati e le informazioni atte a fornire una dettagliata caratterizzazione della sorgente sonora, compreso l’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare indotto;
2. La descrizione di ogni sorgente dovrà comprendere:
 - a. tipologia, modalità e tempi di funzionamento;
 - b. ubicazione in planimetria e quotata;
 - c. livello di potenza sonora emessa e fattore di direttività.
3. indicazione degli edifici, degli spazi e degli ambienti abitativi (ricettori) più esposti al rumore;
4. indicazione dei livelli sonori previsti ai ricettori in seguito all’attivazione del nuovo impianto;
5. descrizione delle opere di mitigazione previste allo scopo di garantire i limiti di d’emissione fissati dalla classificazione acustica;
6. planimetria comprendente l’insediamento e le aree circostanti lo stesso con l’indicazione dei punti ricettori e delle sorgenti sonore;
7. l’indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
8. le eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

24.5 Con l’approvazione del “Piano di risanamento acustico” la ditta interessata adotta i provvedimenti necessari per darne corso applicativo, programmando l’attuazione per stralci di esecutività.

24.6 Per le imprese che non presentano il “Piano di Risanamento acustico aziendale” è fatta salva l’applicazione dell’art.26 (Provvedimenti per la tutela dell’inquinamento acustico) del presente Regolamento.

24.7 Nelle “fasce di transizione” che circoscrivono le attività di rottamazione valgono i valori limite stabiliti dall’art.6 .

Art.25 ATTIVITA' E IMPIANTI NELLE AREE DI CAVA DI MATERIALI (estrazione di marmo, calcare per l'industria, pietrisco, basalti e tufi, altri materiali)

25.1 Il Piano individua, con specifica grafia nell'elaborato grafico, le "aree di coltivazione/estrazione delle cave di materiali" quali ambiti funzionali significativi (es: aree legate ad attività autorizzate di estrazione marmo, calcare per l'industria, altri materiali di cava).

Si tratta di aree monofunzionali a carattere produttivo, soggette alla specifica normativa dettata dal presente articolo, i cui "valori e limiti di immissione e emissione" sono quelli stabiliti dalla classe VI (Aree esclusivamente industriali).

25.2 Con l'approvazione del "Piano di zonizzazione acustica" le ditte interessate devono presentare entro 12 mesi specifico "Piano di risanamento acustico" relativo alle "aree di cava di materiali".

25.3 Il Comune entro 30 giorni dalla presentazione del "Piano di Risanamento acustico" può dare prescrizioni e richiedere integrazioni o chiarimenti. Per la valutazione del "Piano di risanamento acustico" il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAV o di tecnico di fiducia in materia di acustica ambientale.

25.3 Il "Piano di risanamento acustico" deve essere redatto da un tecnico competente in acustica ambientale (art.2 commi 6-7 della L447/95 e dal DPCM 31.03.1998) e descrivere i seguenti contenuti:

1. La descrizione della tipologia dell'attività, l'ubicazione dell'infrastrutture, la descrizione del contesto in cui è inserito, i dati e le informazioni atte a fornire una dettagliata caratterizzazione della sorgente sonora, compreso l'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare indotto;
2. La descrizione di ogni sorgente dovrà comprendere:
 - a. tipologia, modalità e tempi di funzionamento;
 - b. ubicazione in planimetria e quotata;
 - c. livello di potenza sonora emessa e fattore di direttività.
3. indicazione degli edifici, degli spazi e degli ambienti abitativi (ricettori) più esposti al rumore;
4. indicazione dei livelli sonori esistenti prima dell'attivazione dell'impianto determinati analiticamente;
5. indicazione dei livelli sonori previsti ai ricettori in seguito all'attivazione della nuovo impianto;
6. descrizione delle opere di mitigazione previste allo scopo di garantire i limiti di d'emissione fissati dalla classificazione acustica;
7. planimetria comprendente l'insediamento e le aree circostanti lo stesso con l'indicazione dei punti ricettori e delle sorgenti sonore;
8. l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
9. le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

25.5 Con l'approvazione del "Piano di risanamento acustico" la ditta interessata adotta i provvedimenti necessari per darne corso applicativo, programmando l'attuazione per stralci di esecutività.

25.6 Per le imprese che non presentano il "Piano di Risanamento acustico aziendale" è fatta salva l'applicazione degli artt. 26-27-29 del presente Regolamento.

TITOLO XI

CONTROLLI LIMITI E SANZIONI

Art.26 VIGILANZA E CONTROLLI

26.1 L'attività di controllo è demandata rispettivamente:

- Alla Polizia Locale per quanto riguarda gli accertamenti del rispetto dei limiti acustici
- All'ARPAV per le funzioni tecniche di verifica e controllo dei limiti acustici

Art.27 PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

27.1 Sulla base degli accertamenti di cui all'art.26 (vigilanza e controlli) nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal Piano di zonizzazione acustica e delle vigenti disposizioni normative o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, l'ufficio tecnico provvederà ad emanare i provvedimenti necessari ovvero:

- 1) Ordinanze contingibili ed urgenti qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente. In questo caso il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;
- 2) Ordinanze del responsabile dell'area tecnica (ambiente, urbanistica, edilizia privata, SUAP) qualora dai controlli effettuati, risulti la mancanza della prevista documentazione acustica tecnica o si riscontri il superamento dei limiti sonori previsti dalla normativa vigente, compreso il presente Regolamento, o comunque in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità, ai fini della prevenzione dell'inquinamento acustico.

27.2 Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato ad eseguire gli interventi necessari di bonifica acustica e a fornire idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di Legge (o dei limiti di deroga) entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.

27.3 Qualora, scaduti i termini di diffida il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità disporrà alternativamente:

- 1- L'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
- 2- La sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
- 3- La sospensione della Autorizzazione all'esercizio dell'attività fino all'avvenuto adeguamento.

27.4 Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'Amministrazione comunale potrà revocare l'autorizzazione in deroga imponendo il rispetto immediato dei valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente Autorizzate .

27.5 E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili ed urgenti.

Art.28 MISURAZIONI E CONTROLLI

28.1 Per la strumentazione le modalità di misura e le definizioni tecniche , anche utilizzate nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.

28.2 l'attività di misura fonometrica, su disposizione dell'ufficio tecnico comunale competente, è demandata al Dipartimento ARPAV.

28.3 l'attività di vigilanza e controllo è demandata a ARPAV e al Corpo di Polizia Locale che la esercitano nei limiti del presente Regolamento e ciascuno per le proprie competenze.

Art. 29 SANZIONI AMMINISTRATIVE

29.1 Le inosservanze alle prescrizioni e condizioni del presente regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai seguenti articoli:

- a) *art.7 bis del DLGS 18.08.2000 N°267;*
- b) *all'art.10 comma 2 e comma 3 della Legge 447/95;*
- c) *all'art.8 della Legge Regionale 21/'99.*

Nel merito le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento sono come di seguito precisate :

29.1.2 Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza alle prescrizioni e condizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione della seguente sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del DLGS 18.08.2000 N°267 e successive modifiche ed integrazioni:
pagamento di una somma da 25,00 Euro a pari a 500,00= Euro

29.1.3 Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente (ordinanze con tingibili ed urgenti) è punito con la seguente sanzione amministrativa:
pagamento di una somma da 1.032,00 Euro a pari a 10.329,00= Euro

29.1.4 Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione acustica, previsti dal presente Regolamento (ai sensi e per gli effetti dell' art.10 comma 2 della Legge 447/'85), è punito con la sanzione amministrativa:
pagamento di una somma da 516,00= Euro a 5.164,00= Euro

Le sanzioni al presente comma 29.1.4 si applicano in violazione dei seguenti articoli:

- *art.6 (valori e limiti);*
- *Titolo VII Disciplina delle manifestazioni a carattere temporaneo; art.19 e art.20; solo per il superamento dei limiti;*
- *Titolo VIII Disciplina per le attività rumorose esercitate presso locali destinati all'intrattenimento e spettacolo nonché presso pubblici esercizi; art. 21; solo per il superamento dei limiti;*
- *Ambiti soggetti a specifica normativa; art. 24 e art.25*

29.1.5 Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di orario, previsti dal presente Regolamento (ai sensi e per gli effetti dell'art.10 comma 3 della Legge 447/'85), è punito con la sanzione amministrativa:
pagamento di una somma da 258,00= Euro a 10.329,00= Euro

Le sanzioni al presente comma 29.1.4 si applicano in violazione dei seguenti articoli:

- *art.16 (altre attività rumorose);*
- *art.17 (cantieri edili stradali ed assimilabili);*
- *art.18 (attività agricole assimilabili);*
- *Titolo VII Disciplina delle manifestazioni a carattere temporaneo; art.19 e art.20; solo per il superamento dei limiti di orario;*
- *Titolo VIII Disciplina per le attività rumorose esercitate presso locali destinati all'intrattenimento e spettacolo nonché presso pubblici esercizi; art. 21; solo per il superamento dei limiti di orario;*

29.1.6 Salvo che il fatto non costituisca reato, per le attività temporanee, esplicitamente richiamate dalla LR 21/99, le sanzioni sono stabilite all'art.8 della Legge regionale stessa.

29.1.7 Nel caso di redazione da parte del tecnico competente di documentazione acustica tecnica, contenente gravi errori, omissioni o imprecisioni, anche se non costituenti falsità, o nelle quali si evidenzino elementi di incoerenza palese delle informazioni rese o di inattendibilità evidente, fatte salve le conseguenze nei confronti della ditta che esercita l'attività, il responsabile dell'area tecnica procede ad informare la Regione Veneto e L'Arpav.

29.1.8 Resta salvo quanto previsto dalla Legge 689/'81e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI E DEROGATORIE

Art.30 NORME FINALI E DEROGATORIE

30.1 Le disposizioni del presente regolamento si intendono, in ogni modo, modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

30.2 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle prescrizioni della DDGV N°3/2008 (Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art.8 della LQ n°447/1995), specificatamente per quanto attiene alla documentazione di "impatto acustico" e del "clima acustico" e in relazione a sorgenti "mobili" e "fisse".

30.3 Potrà essere istituita una "Commissione Tecnica" (composta da un tecnico comunale, da un tecnico competente in materia acustica, e da un tecnico ARPAV) con delibera di Giunta Comunale, per la valutazione dei casi più problematici sotto il profilo della rumorosità e del disturbo della popolazione.

30.4 Manifestazioni pubbliche temporanee. La Giunta Comunale, in caso di particolari e/o straordinari eventi, con propria motivata deliberazione, potrà derogare ai limiti stabiliti dal presente regolamento.

In merito la Giunta Comunale provvederà ad identificare, su apposita cartografica, "le aree idonee quali siti specifici per le manifestazioni pubbliche", con allegata "relazione di previsione del clima acustico".

30.5 Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Schemi di sintesi e allegato

DOCUMENTAZIONE PER NUOVI PIANI URBANISTICI (Art.11)

1) Previsione di impatto acustico che dovrà contenere:

- 1) Le rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- 2) La valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo di rumorosità ambientale;
- 3) La localizzazione e descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- 4) La valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in oggetto;
- 5) La verifica dei limiti di immissione ed emissione massimi di zona previsti dalla zonizzazione acustica;
- 6) La verifica del criterio differenziale;
- 7) Le eventuali opere di protezione passiva da progettare ed attuare contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria. La loro completa realizzazione è vincolante per il conseguimento del certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione.

2) Previsione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici che rispettivamente:

- definiscono in maniera quantitativa i limiti prestazionali relativi alle varie caratteristiche acustiche che devono essere rispettati nei nuovi edifici;
- si prefiggono di migliorare la qualità della vita negli ambienti abitativi in relazione sia al rumore proveniente dall'esterno che dalle unità abitative adiacenti;
- prevedono di armonizzare le tecniche costruttive degli edifici;
- i materiali e gli impianti impiegati nella costruzione dei fabbricati civili devono garantire adeguati requisiti di protezione acustica dai rumori provenienti da unità immobiliari contigue, dal calpestio, da traffico veicolare e da impianti tecnologici installati nel fabbricato (per esempio impianti di condizionamento dell'aria) secondo quanto di seguito indicato.

Come previsto nello stesso decreto, gli ambienti abitativi vengono distinti in categorie riportate nella tabella "A"

Categoria A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
Categoria B	Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
Categoria C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni, attività assimilabili
Categoria D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
Categoria E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
Categoria F	Edifici adibiti ad attività ricettive o di culto o assimilabili
Categoria G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Casi particolari:

In presenza di sorgenti sonore poco significative cioè tali da non perturbare il clima acustico normalmente presente negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (conformità con i limiti della zonizzazione acustica) ovvero nei casi NON previsti dal comma 12.2 del presente regolamento, dovrà essere presentata una "dichiarazione sostitutiva di certificazione" (ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000) motivata attestante la situazione di "NON perturbazione acustica" che precisi quanto segue:

- non vengono installati macchinari o impianti rumorosi e non si effettuano operazioni comunque rumorose tali da superare i limiti acustici di zona;
- che non si creano aumenti di flussi di traffico tali da superare i limiti acustici di zona;

La "dichiarazione sostitutiva di certificazione" deve contenere in allegato le seguenti indicazioni:

- una sintetica relazione con indicata: una indicazione dell'area in corrispondenza dei ricettori o aree più vicine; la classificazione acustica dell'area; considerazioni anche qualitative, che dimostrino l'effettiva trascurabilità delle emissioni sonore trasmesse per via aerea o per via strutturale verso l'ambiente esterno e/o verso gli ambienti abitativi.

DOCUMENTAZIONE PER INTERVENTI EDILIZI (Art.12)

Previsione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici.

1) Tipi intervento edilizio:

a) di “nuova costruzione” (come definiti dall’art.3 comma 1 lett e) del DPR 380/2001)

a.1) di complessi edilizi di tipo:

1) polifunzionali ad uso residenziale, commerciale, artigianale di servizio e direzionale;

(es: edifici composti da più di n°2 unità immobiliari con destinazione d’uso diverse)

2) monofunzionali ad uso residenziale e/o commerciale e/o artigianale di servizio e/o direzionale.

(es: edifici composti da più di n°2 unità immobiliari con la stessa destinazione d’uso)

a.2) di infrastrutture/impianti/depositi di merci e materiali la cui realizzazione può prevedibilmente comportare propagazione acustica significativa e percepibile nell’unità immobiliare.

b) di “ristrutturazione edilizia” (come definiti dall’art.3 comma 1 lett d) del DPR 380/2001) relativi ad “interventi” la cui realizzazione può prevedibilmente comportare propagazione acustica significativa e percepibile nell’unità immobiliare.

c) di “manutenzione straordinaria” (come definiti dall’art.3 comma 1 lett b) del DPR 380/2001) relativa ad “interventi” la cui realizzazione può prevedibilmente comportare propagazione acustica percepibile nell’unità immobiliare.

e) di “restauro e risanamento conservativo” (come definiti dall’art.3 comma 1 lett c) del DPR 380/2001) relativi ad “interventi” la cui realizzazione può prevedibilmente comportare propagazione acustica percepibile nell’unità immobiliare.

2) caratteristiche tecniche:

- definiscono in maniera quantitativa i limiti prestazionali relativi alle varie caratteristiche acustiche che devono essere rispettati nei nuovi edifici;
- si prefiggono di migliorare la qualità della vita negli ambienti abitativi in relazione sia al rumore proveniente dall’esterno che dalle unità abitative adiacenti;
- prevedono di armonizzare le tecniche costruttive degli edifici;
- i materiali e gli impianti impiegati nella costruzione dei fabbricati civili devono garantire adeguati requisiti di protezione acustica dai rumori provenienti da unità immobiliari contigue, dal calpestio, da traffico veicolare e da impianti tecnologici installati nel fabbricato (per esempio impianti di condizionamento dell’aria) secondo quanto di seguito indicato.

Come previsto nello stesso decreto, gli ambienti abitativi vengono distinti in categorie riportate nella tabella “A”

Categoria A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
Categoria B	Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
Categoria C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni, attività assimilabili
Categoria D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
Categoria E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
Categoria F	Edifici adibiti ad attività ricettive o di culto o assimilabili
Categoria G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Casi particolari:

In presenza di sorgenti sonore poco significative cioè tali da non perturbare il clima acustico normalmente presente negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno (conformità con i limiti della zonizzazione acustica) ovvero nei casi NON previsti dal comma 12.2 del presente regolamento, dovrà essere presentata una “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000) motivata attestante la situazione di “NON perturbazione acustica” che precisi quanto segue:

- non vengono installati macchinari o impianti rumorosi e non si effettuano operazioni comunque rumorose tali da superare i limiti acustici di zona;

La “dichiarazione sostitutiva di certificazione” deve contenere in allegato le seguenti indicazioni:

- una sintetica relazione con indicata: la descrizione dell’attività; una indicazione dell’area in corrispondenza dei ricettori o aree più vicine; la classificazione acustica dell’area; considerazioni anche qualitative, che dimostrino l’effettiva trascurabilità delle emissioni sonore trasmesso per via aerea o per via strutturale verso l’ambiente esterno e/o verso gli ambienti abitativi.

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE
(Art.16)

Art.16.1 –macchine per l'esecuzione dei lavori assimilabili al giardinaggio

Orari:

Giorni feriali

dalle ore 8,00 alle ore 12,30 dalle ore 15,00 alle ore 19,30

Giorni festivi

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Art.16.6-esercizio di attività rumorose o potenzialmente rumorose relative ad attività produttive ed economiche

Orari:

Giorni feriali

dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Altri casi particolari: art. 16.2, art.16.3, art.16.4, art.16.5, art.16.7, art.16.8, art.16.9

CANTIERI STRADALI E ASSIMILABILI
(Art.17)

Giorni e Orari

Giorni:

tutte le giornate feriali

Orari:

nel periodo invernale (dal 1° Ottobre al 31 marzo)

dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00.

nel periodo estivo (dal 1° Aprile al 30 settembre)

dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00.

Limiti acustici assoluti

In zona I: 65 dB (A)

In zona II-III-IV: 70 dB (A)

In zona V-VI: 75 dB (A)

Espressi come LAeq con tempo di misura > 10 minuti fissati a 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti e in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.

SE RISPETTO GIORNI E ORARI E LIMITI	SE NON RISPETTO GIORNI E ORARI E LIMITI
DICHIARAZIONE AI FINI ACUSTICI	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

(Art.19-20)

<p>Giorni e Orari</p> <p>Giorni: tutte le giornate feriali e festivi</p> <p>Orari: nel periodo invernale (dal 1° Ottobre al 31 marzo) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 24,00. nel periodo estivo (dal 1° Aprile al 30 settembre) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 24,00.</p>	<p>Limiti acustici assoluti</p> <p>In zona I: 65 dB (A) In zona II-III-IV: 70 dB (A) In zona V-VI: 75 dB (A)</p> <p>Espressi come LAeq con tempo di misura > 10 minuti fissati a 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti e in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.</p>
<p>SE RISPETTO GIORNI E ORARI E LIMITI</p>	<p>SE NON RISPETTO GIORNI E ORARI E LIMITI</p>
<p style="text-align: center;">DICHIARAZIONE AI FINI ACUSTICI</p> <p>In caso di sorgenti sonore poco significative cioè tali da non perturbare il clima acustico normalmente presente negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (conformità con i limiti della zonizzazione acustica) il titolare dell'attività potrà presentare una "Autodichiarazione attestante la non perturbazione acustica" compilata nelle modalità previste dalla modulistica allegata al regolamento .</p>	<p style="text-align: center;">DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA + RELAZIONE DI PREVISIONE IMPATTO ACUSTICO</p>
<p>Casi particolari</p>	
<p>art.30 - Manifestazioni pubbliche temporanee</p>	<p style="text-align: center;">→</p> <p>Delibera di Giunta municipale con allegati</p>
<p>art.20.6 - Manifestazioni del "Carnevale Cornedese", sfilate di bande musicali, manifestazioni commemorative pubbliche, processioni religiose.</p>	<p style="text-align: center;">→</p> <p>Manifestazioni esentate dall'applicazione del presente Regolamento.</p>
<p>Art.20.7 - Manifestazioni popolari "sagre"</p>	<p style="text-align: center;">→</p> <p>Deroga ai limiti acustici come da tabella</p>

**ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO
NONCHE' PRESSO PUBBLICI ESERCIZI
(art.21)**

NUOVA ATTIVITA' E ATTIVITA' GIA' ESISTENTE

<p>Discoteche, sale da ballo, disco bar, locali notturni e simili Relazione di previsione del clima acustico Documentazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici</p>	<p style="text-align: center;">→</p> <p>L'ufficio competente si riserva eventuali prescrizioni e di proporre accertamento fonometrico e verifica dei requisiti acustici passivi dell'immobile</p>
<p>Pubblici esercizi- con intrattenimento musicale Relazione di previsione del clima acustico Documentazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici</p>	<p style="text-align: center;">→</p> <p>L'ufficio competente si riserva eventuali prescrizioni e di proporre accertamento fonometrico e verifica dei requisiti acustici passivi dell'immobile</p>

Semplificazione della documentazione di impatto acustico:

si applica quanto previsto dall'art.4 del DPR 19.10.2011 N°227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese). Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art.8 commi 2,3,4 della Legge 26 ottobre 1995 n°447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar mense, attività ricettive, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art.8 comma 2 della Legge 26 ottobre 1995 n°447.

Casi particolari:

1) Aree esterne:

In caso di attività in aree esterne devono essere rispettati i limiti acustici di zona previsti dal presente regolamento e in particolare:

- adozione delle misure tecniche/strutturali e gestionali per il rispetto dei limiti acustici;
- attivazione delle misure di buona convivenza e vivibilità

2) In presenza di sorgenti sonore poco significative

In caso di sorgenti sonore poco significative cioè tali da non perturbare il clima acustico normalmente presente negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (conformità con i limiti della zonizzazione acustica) il titolare dell'attività potrà presentare una "Autodichiarazione attestante la non perturbazione acustica" compilata nelle modalità previste dalla modulistica allegata al regolamento .

ALLEGATO B (art.21.4)
previsto dall'art.4 del DPR 19.10.2011 N°227

Categorie di attività di cui all'art.4 comma 1 del DPR 227/2011

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.